

CAMERA DEI DEPUTATI

———— XVI LEGISLATURA ————

A.C. 3867

PROGETTO DI LEGGE

Misure a sostegno dell'impresa sociale

d'iniziativa dell'onorevole LUIGI BOBBA

1 dicembre 2010

Onorevoli deputati! La fase di grave crisi economica e sociale che ha carattere internazionale provocherà inevitabilmente conseguenze negative di lunga durata sull'economia e sull'occupazione mondiale. Alcuni governi dell'Unione Europea sono, per questa ragione, impegnati nell'adozione di misure finalizzate da un lato a stabilizzare le rispettive situazioni finanziarie e a recuperare livelli di competitività, dall'altro a promuovere iniziative che possano determinare sviluppo e nuova occupazione. In particolare, nella situazione italiana desta particolare preoccupazione il calo della produzione industriale con un'impennata del 71 per cento della cassa integrazione ed una significativa flessione dell'occupazione, che colpisce in particolare le fasce giovanili, con tassi di disoccupazione pari al 29,2 per cento. Fattori che stanno ormai determinando una preoccupante estensione dei fenomeni di povertà ed una sempre più ridotta capacità di spesa delle famiglie, destinata ad indebolire ulteriormente aree importanti del nostro sistema industriale.

A fronte di tali difficoltà, l'azione del Governo, sbilanciata verso i pur necessari tagli alla spesa pubblica, mostra tutto il suo limite, proprio perché carente di misure ed iniziative volte allo sviluppo ed al rilancio dell'economia e dell'occupazione. Rilancio che richiederebbe una più energica azione che incentivi il "fare impresa", che incoraggi gli investimenti, che motivi e metta in condizione, soprattutto i giovani, ad impegnarsi in iniziative, anche innovative. In questo quadro non vi è dubbio che l'economia sociale per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio ed ai suoi bisogni, sia particolarmente adatta a svolgere un ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile e di piena occupazione, fissati dalla strategia di Lisbona, e meglio ribaditi dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 febbraio 2009.

Nel nostro Paese le imprese sociali sono definite da un quadro normativo che ha preso le mosse dalla legge delega 13 giugno 2005, n.118, e che le definisce "organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale", attribuendo loro specifici requisiti. Successivi provvedimenti attuativi, in particolare il Decreto legislativo 155 del 2006, hanno inoltre definito modalità di gestione, di registrazione, nonché le linee guida per la redazione del bilancio sociale.

Se la nuova normativa ha avuto il pregio di fissare una chiara e certa definizione dell'attività di impresa sociale, non limitata alla sola forma cooperativa, si è mostrata però carente nel riconoscere alle stesse imprese i necessari incentivi e le misure di sostegno. Carenze che hanno indubbiamente in questi anni frenato lo sviluppo del settore. Al contrario, sarebbe importante sostenerne meglio e con più convinzione la indubbia capacità di creare nuovi posti di lavoro, anche in considerazione del fatto che le stesse offrono generalmente servizi ad alta intensità di lavoro e dunque possono

favorire significativi incrementi occupazionali. Ciò in particolare per le fasce giovanili, ma anche per le donne, ferme in Italia ad uno scarno ed inaccettabile 46,4 per cento di occupazione a fronte di una media europea del 56,5; così come per la riconversione di aziende in crisi o la valorizzazione di risorse ambientali e del territorio; e infine per incentivare occasioni di lavoro per le categorie più svantaggiate, come le persone disabili, gli ex detenuti, i giovani delle comunità rom.

L'articolo 1 propone l'ampliamento dei settori in cui opera l'impresa sociale, integrando l'elenco contenuto nell'articolo 2 del Decreto legislativo 155/2006 con le attività di commercio equo e solidale, inserimento lavorativo di persone espulse dal mercato del lavoro o svantaggiate, ai sensi dell'articolo 2, comma 18 del Regolamento CE 800/2008, e alloggio sociale. Per tale finalità è prevista una delega al Governo che definisca gli specifici requisiti dei nuovi settori di intervento.

Per le imprese sociali di nuova costituzione, al fine di sostenere e favorire iniziative imprenditoriali riguardanti i giovani, l'articolo 2 introduce agevolazioni per i nuovi assunti di età inferiore ai 30 anni, per i quali la quota di contribuzione è limitata nella misura dovuta per gli apprendisti. Agevolazioni di natura fiscale sono invece contenute nel successivo articolo.

L'articolo 3 stabilisce, infatti, l'estensione all'impresa sociale della riduzione dell'aliquota IRES al 50 per cento e di agevolazioni sull'imposta di registro, come ad oggi previsto per gli istituti di assistenza sociale e di beneficenza, la possibilità di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali, nonché l'estensione alle imprese sociali di una serie di vantaggi fiscali già vigenti per altri organismi del privato sociale, in particolare in materia di erogazioni liberali, il cui valore non andrebbe a concorrere a formare reddito imponibile.

Nell'attuale difficile fase economica le imprese sociali "non profit", per il virtuoso connubio tra costi bassi ed elevata efficacia che le caratterizzano, possono anche essere strumento privilegiato per il salvataggio di aziende a rischio di crisi, in particolare in settori non delocalizzabili. E' con tale intento che all'articolo 4 si introducono particolari agevolazioni contributive nei processi di riconversione parziale o totale di aziende in crisi in impresa sociale.

L'articolo 5 tratta, invece, di convenzioni e contratti di servizio. In questi ambiti, nei limiti dell'osservanza delle direttive e dei regolamenti europei, si propone che possano essere riservate quote di attività alle imprese sociali. In sede di attuazione della legge 166/2009 in materia di obblighi comunitari ed esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia Europea, le stazioni appaltanti devono prevedere l'obbligo per gli aggiudicatari di impiegare una congrua quota di soggetti svantaggiati, come definiti dalla legge 381/1991. Infine, le gare per forniture pubbliche possono essere riservate a imprese sociali che inseriscono almeno il 60% di soggetti svantaggiati, come definiti dal Regolamento CE n. 800 del 2008, in particolare nei riguardi dei disabili, secondo le modalità già previste dal Decreto Legislativo 163/06.

L'articolo 6 propone poi che una quota del patrimonio trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del recente Decreto Legislativo n. 85/2010, sia destinata allo sviluppo dell'impresa sociale, dando la possibilità agli enti interessati di richiederla all'Agenzia del Demanio.

L'articolo 7 stabilisce i termini entro i quali le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i loro statuti, al fine di favorire le iscrizioni presso il registro delle imprese sociali.

L'articolo 8, infine, propone di istituire presso il Ministero del Lavoro, nell'ambito del Fondo unico per l'occupazione, uno specifico Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di ampliamento delle attività di imprese sociali ed istituisce una commissione paritetica con compiti di indirizzo e controllo di coordinamento della gestione delle stesse.

Onorevoli Deputati, vale la pena ricordare l'importante e recente iniziativa di ben quattrocento economisti di tutti i Paesi europei che a Bruxelles hanno consegnato alla Commissione Europea una lettera aperta nella quale si chiede espressamente di passare, in materia di economia sociale, "dalle parole all'azione". Si chiede in particolare di garantire alle cooperative ed alle imprese sociali il necessario supporto per poter contribuire a costruire una Europa più inclusiva, sostenibile e prospera. E' quanto si propone con la proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento nella convinzione che, per i forti contenuti sociali che la ispirano, potrà trovare un deciso ed esteso sostegno.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

(Ampliamento dei settori in cui opera l'impresa sociale)

1. Al fine di promuovere nuova occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo di imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

n) commercio equo e solidale;

o) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di persone di cui all'articolo 2, comma 18 del Regolamento CE n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008;

p) alloggio sociale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

(Agevolazioni per l'assunzione nelle nuove imprese sociali)

1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore ai trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla Legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Articolo 3
(Agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

“*c-ter*) imprese sociali di cui alla Legge 13 giugno 2005, n. 118.”

2. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-octies*) aggiungere la seguente:

“*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;”.

4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.

5. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “*Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies*”; nel medesimo articolo, dopo la nota *II-quinquies*), è aggiunta, in fine, la seguente: “*II-sexies*) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento

della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.”;

b) all'articolo 11-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché gli atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali: euro 168,00.”.

Art. 4

(Riconversione imprese in crisi)

1. Nei processi di riconversione parziale o totale di aziende in crisi in impresa sociale, si applicano le agevolazioni contributive di cui alla Legge 27 ottobre 2008, n. 166.

2. Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana con proprio decreto le specifiche norme attuative.

Articolo 5

(Convenzioni e contratti di servizio)

1. A fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi pubblici locali e di servizi di pubblico interesse, gli enti pubblici, le società di capitali e gli enti a partecipazione pubblica, possono trasferire, entro i limiti stabiliti dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificati dal Regolamento CE n. 1422 della Commissione del 4 dicembre 2007, quote di attività alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ed al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. In sede di attuazione della legge 19 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite

clausole sociali che stabiliscano l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una congrua quota di soggetti svantaggiati a norma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

3. Possono essere riservate gare e forniture pubbliche ad imprese e cooperative sociali finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, secondo le modalità di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, purché i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 18 del Regolamento CE n. 800 della Commissione del 6 agosto, di cui almeno il 50 per cento disabili, rappresentino almeno il sessanta per cento dei lavoratori occupati nell'impresa.

Articolo 6

(Assegnazione di beni)

1. Una quota del patrimonio, trasferito dallo Stato a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è destinata allo sviluppo dell'impresa sociale.

2. Sulla base delle specifiche necessità e delle linee di programmazione locale, gli enti di cui al precedente comma 1, indicano, nelle richieste all'Agenzia del demanio secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, i beni da assegnare all'impresa sociale.

Articolo 7

(Termini)

1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Fondo progetti innovativi)

1. E' istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti innovativi e di investimenti finalizzati all'ampliamento delle attività di imprese sociali.
2. Il Ministro del Lavoro, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con la Conferenza delle Regioni, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, emana con proprio decreto le norme attuative e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente articolo, definisce la quota di fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 da destinare allo stesso per gli anni 2011, 2012 e 2013 e istituisce una Commissione paritetica, rappresentativa di Stato, Regioni, enti locali e organizzazioni delle imprese sociali, con compiti di indirizzo, controllo e coordinamento della gestione del fondo.